

TITOLARITÀ DEL POTERE DI GRAZIA: DAL CONSIGLIO DI STATO UNA SENTENZA (INEVITABILMENTE) "PILATESCA"

(Breve nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 7960)

di Matteo Barbero *

La *vexata questio* relativa alla titolarità del potere di concessione della grazia - che da decenni appassiona e divide generazioni di costituzionalisti (oltre che, anche se più di rado e per motivi diversi, di politici), e che il c.d. "caso Sofri" ha recentemente riportato d'attualità - è infine approdata anche al Consiglio di Stato.

Il giudizio concluso con la sentenza qui brevemente annotata (che si inserisce in un dibattito quanto mai vivace; cfr, in particolare, i numerosi ed autorevoli interventi su questo *Forum*), nasce proprio, per così dire, da una "costola" della complessa vicenda di cui l'*ex leader* di "Lotta Continua" è protagonista.

I magistrati di Palazzo Spada, infatti, sono stati chiamati in causa dalla moglie e dalla figlia di Ovidio Bompressi, ovvero del soggetto condannato come esecutore materiale dell'omicidio di Luigi Calabresi, per il quale Adriano Sofri (insieme a Giorgio Pietrostefani) è stato riconosciuto (e quindi condannato) come mandante ed organizzatore.

Le ricorrenti istavano per l'annullamento e/o la riforma della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - da esse adito affinché dichiarasse l'obbligo del Ministro della Giustizia di concludere il procedimento istruttorio relativo all'istanza di grazia in favore del proprio congiunto e, conseguentemente, di trasmettere gli atti al Presidente della Repubblica - aveva dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando come il Ministro avesse già provveduto sull'istanza medesima, esprimendo un parere negativo e trasmettendolo al Quirinale.

Secondo il Consiglio di Stato, la soluzione della questione non si gioca sul terreno (per così dire) "procedurale" (ed in tal senso i motivi di appello sono dichiarati infondati), bensì su quello "sostanziale".

In altri termini, si tratta(va) di stabilire se il potere di concedere la grazia appartenga al Presidente della Repubblica, al Ministro controfirmante, oppure all'uno e all'altro congiuntamente, con la conseguenza, in queste due ultime ipotesi, che il secondo avrebbe nei confronti del primo un autentico potere di veto.

In effetti, l'attuale Capo dello Stato si è più volte (anche recentemente) dichiarato disponibile a concedere il provvedimento clemenziale a Bompressi (mentre non si è mai pronunciato con chiarezza nei riguardi di Sofri, forse anche perché quest'ultimo, a differenza del primo, non ha mai presentato la relativa domanda, peraltro non obbligatoria); per contro, l'attuale Guardasigilli ha invece ripetutamente espresso una netta contrarietà alla concessione della grazia ad entrambi.

In questo quadro, la sentenza è inevitabilmente "pilatesca".

Essa [attingendo abbondantemente ai contributi della dottrina più recente ed, in particolare, all'articolato studio di M. SICLARI, *Concessione della grazia e controfirma ministeriale (a proposito di due recenti proposte di riforma)*, pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti] si premura di passare in rassegna le argomentazioni a sostegno di tutte e tre le tesi elaborate dalla dottrina costituzionalistica.

La conclusione, tuttavia, è (e non poteva che essere) la seguente: *(quale che sia la tesi che in proposito si ritenga preferibile, è certo, comunque, che è dalla prassi degli organi costituzionali - e non certo dall'ultima istanza del potere giurisdizionale - che deve scaturire - secondo l'approccio metodologico che appare più corretto (...), soprattutto in un momento in cui la questione dell'attribuzione del potere di grazia, involgente le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e del Ministro della Giustizia, appare particolarmente dibattuta e al centro di accese dispute, non solo in sede parlamentare - la soluzione (si spera equilibrata) della vicenda in esame.*

A questo punto (come si domandava più di un anno fa su queste pagine *web* T. F. GIUPPONI), a chi spetterà l'ultima

parola?

Se non interverranno modifiche normative, certamente alla Consulta, alla quale Carlo Azeglio Ciampi potrebbe ricorrere sollevando conflitto di attribuzioni proprio in relazione al "caso Bompressi".

* Università di Torino

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali